

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R D.D. n. 525-29028 del 17.07.2003 di concessione di derivazione d'acqua dalla Roggia di Favria, in Comune di Oglianico, ad uso energetico assentita alla Soc. Jack s.r.l..

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 525-29028 del 17.07.2012 -
Codice univoco: TO-A- 10367

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Jack s.r.l. – (omissis), Via Vallero 1, 10086 Rivarolo C.se, la concessione di derivazione d'acqua in Comune di Oglianico, dalla Roggia di Favria, a sua volta derivata dal T. Orco a mezzo dell'impianto idroelettrico originariamente assentito alla Soc. N.I.E. s.r.l. ora Soc. Cuornè s.r.l., in misura di 1.250 l/s massimi e 1.117 l/s medi, per produrre sul salto di metri 2,90 la potenza nominale media di kW 31,76;
2. di stabilire che le portate di cui al precedente punto potranno essere ridefinite qualora venissero modificate le portate assentite alla Roggia di Favria a seguito di successive verifiche delle superfici irrigue e dei riparti colturali medi, effettuabili anche attraverso i catasti consortili informatizzati e georiferiti delle superfici irrigabili e irrigate e delle colture praticate, in fase di implementazione da parte dei Consorzi, senza dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione;
3. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
4. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione dalla quale deriva e che la stessa verrà a decadere qualora le portate assentite alla Roggia di Favria per un qualsivoglia motivo non dovessero risultare disponibili;
5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità

ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, al Consorzio Ovest T. Orco, alla Soc. Cuornè s.r.l., ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.07.2012:

"(... omissis ...)

Art. 10 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso, ai sensi dell'art. 29 del DPGR 10/R/2003, datata 22.03.2011, tra il Sig. Gallo Angelo e il Consorzio Ovest T. Orco.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

(... omissis ...)"